

A GARANZIA DELLA SICUREZZA PUBBLICA

IL GENERALE GARIBALDI DITTATORE IN SICILIA .

In virtù dei poteri a lui conferiti.

DECRETA

Art. 1. È vietato alla gente armata di percorrere le vie tanto di giorno quanto di notte senza essere guidate dai loro capi o senza una speciale destinazione per iscritto.

Nel caso di contravvenzione saranno disarmate e poste in arresto.

Art. 2 Coloro che non appartengono a veruna squadriglia e sono perciò sforniti di capo si presenteranno nei termini di ventiquattro ore al Comitato provvisorio di guerra per ricevere il proprio destino.

Scorso tal termine saranno anco disarmati ed arrestati

Art. 3. È vietato del pari salire le case sotto il pretesto di cercar birri od armi. I contravventori saranno puniti come rei di furto ai termini dell'ordinanza da noi emessa oggi stesso.

Art. 4. L'esecuzione della presente rimane affidata alla Guardia Cittadina custode della pubblica sicurezza.

Dato in Palermo oggi 29 Maggio 1860

G. GARIBALDI